

IL PARROCO PASTORE PROPRIO DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

Nel Codice di Diritto Canonico del 1983 (= CIC 1983) il termine «pastore» è usato comprendendo i Vescovi e i presbiteri in modo generale¹ o in modo più specifico, cioè come pastori di anime²; oppure intendendo il Romano Pontefice, come supremo pastore della Chiesa³, o il Vescovo diocesano⁴; oppure, infine, indicando il parroco o il quasi-parroco, come «pastore proprio» cui è affidata la cura pastorale di una determinata comunità di fedeli⁵. Inoltre anche il prelado e l'abate territoriale sono indicati come pastori propri⁶.

Si tratta del titolo che in modo più immediato richiama l'immagine biblica di Gesù Buon Pastore (Gv 10) ed è «specificamente riservato al sacerdote»⁷. Tuttavia a qualche

¹ Cf. cann. 212; 213; 228 (doveri e diritti dei fedeli in rapporto ai pastori); 652 §2 (formazione dei novizi); 822 (uso dei mezzi di comunicazione sociale).

² Cf. cann. 771 §1 (annuncio della parola di Dio); 773 (catechesi); 794 §2 (educazione cattolica); 843 §2 (preparazione ai sacramenti); 861 §2 (istruzione sul retto modo di battezzare); 890 (preparazione alla confermazione); 898 (istruzione circa l'Eucaristia); 1001 (unzione degli infermi); 1063; 1072 e 1128 (cura pastorale del matrimonio); 1252 (formazione al senso della penitenza).

³ Cf. cann. 331; 333 §2; 353 §1; 749 §1.

⁴ Cf. cann. 369; 383 §1 (sollecitudine verso tutti i fedeli).

⁵ Cf. cann. 515 §1; 516 §1; 519.

⁶ Cf. can. 370.

⁷ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istr. *La presente istruzione*, sul presbitero pastore e guida della comunità, 4 agosto 2002, n. 2, in *Enchiridion Vaticanum* (= EV) 21/767-869.

autore tale immagine non piace, in quanto potrebbe indurre ad una visione in cui il rapporto tra il prete-pastore e i fedeli-gregge sia quello tra chi è attivo e chi è passivo, come se solo il prete avrebbe qualcosa da dare e sarebbe responsabile della vita della comunità, mentre i fedeli avrebbero solo da ricevere e sarebbero guidati dal prete; per questo propone piuttosto il modello di parroco come «capo» o «presidente», che dirige l'azione della comunità parrocchiale, riconducendone i membri ad unità⁸.

G.P. Montini invita ad essere «cauti nella utilizzazione di modelli nell'accostarsi alle norme», le quali, continua,

senza rinunciare ad essere «ordinationes rationis» non patiscono ordinariamente la riduzione ad un (unico) modello di comprensione, e molto più, non patiscono di essere ridotte in ossequio di un (unico) modello di comprensione desunto da qualche frammento.

Infatti, conclude l'autore,

Il luogo, comunque, in cui i modelli di comprensione devono attingere non è tanto costituito dalle affermazioni di principio o di intenti che, a volte, sono recepiti nel diritto canonico, ma piuttosto negli istituti giuridici che reggono e normano un'istituzione⁹.

Condividendo quest'affermazione di G.P. Montini, cercheremo nello stesso Codice e nella sua fonte più immediata il Concilio Vaticano II quali sono gli elementi che delineano la figura del prete in generale e del parroco in particolare, quindi la loro missione pastorale nella Chiesa.

⁸ Cf. F. COCCOPALMERIO, *La Parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 2000, 42; 68-69.

⁹ G.P. MONTINI, «Il ministero del parroco (cann. 528-529)», in *La parrocchia*, Quaderni della Mendola 13, Milano 2005, 148; cf. 125-127.

2. Il parroco pastore proprio di una comunità di fedeli

Il parroco riceve l'ufficio di pastore proprio di una determinata comunità di fedeli (cann. 515 §1; 519), identificata generalmente in base al territorio oppure in base al rito, alla lingua, alla nazionalità o ad altre motivazioni, come il far parte delle forze armate o di un ordinariato per gli ex anglicani (can. 518)¹⁰. Tale ufficio ha come contenuto quello della cura pastorale di tale comunità, che si concretizza nei *munera* di insegnare, santificare e governare¹¹. Comportando ciò la piena cura delle anime («*plena cura animarum*»), può essere nominato parroco solo un sacerdote (can. 150).

Ogni prete è da qualificare come pastore nella Chiesa di Dio, perché, oltre che esercitare i *munera* di insegnare e di santificare, svolge comunque sempre una funzione di guida dei fedeli. Tuttavia, solo il parroco esercita in senso più proprio il *munus* di governare, che lo rende elemento personale gerarchico necessario perché una comunità di fedeli sia costituita come parrocchia. Nello stesso tempo è da tener presente che non solo l'esercizio del *munus* di governare fa il parroco pastore proprio della parrocchia, ma l'esercizio di tutte e tre le funzioni¹².

¹⁰ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Spirituali militum curae*, sugli ordinariati militari, 21 aprile 1986, n. 7, *AAS* 78 (1986) 481-486; *EV* 10/345-370; BENEDETTO XVI, Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, sugli anglicani che entrano in piena comunione con la Chiesa cattolica, 4 novembre 2009, n. 8, *AAS* 101 (2009) 985-990; *EV* 26/1275-1304.

¹¹ Il termine latino «*munus*» è tradotto in italiano con dono, funzione, incarico, ufficio, ma nessuno di questi termini esprime pienamente il significato teologico che esso ha. Per quello che riguarda il sacerdote indica il dono dello Spirito che in virtù di una missione divina riceve e nello stesso tempo la funzione che, proprio in virtù di tale dono, deve svolgere. Cf. il mio libro *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma – Cinisello Balsamo 2006⁴, 278-281 (nn. 272-277).

¹² Cf. T. BLOT, *Le Curé, pasteur. Des origines à la fin du XX^e siècle. Étude historique et juridique*, Paris 2000, 402-404; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istr. *La presente istruzione* (cf. nt. 7), n.19.

In senso canonico «pastore proprio» innanzitutto significa che il parroco esercita il suo ufficio ed esercita la sua autorità a nome proprio e non a nome del Vescovo (cf. can. 131 §2), in quanto, pur facendo le veci del Vescovo rendendolo presente (*SC* 42a; *LG* 28b; *PO* 5a), tuttavia le azioni non vengono riferite al Vescovo, ma rimangono sue. Questo non significa che lui sia pastore proprio della parrocchia indipendente dal vescovo, perché lo è «sotto l'autorità del Vescovo diocesano» (cann. 515 §1; 519). Anche il Vescovo diocesano è pastore proprio delle varie comunità parrocchiali, ma lo è con la collaborazione del parroco di ciascuna, per cui il parroco è pastore proprio come collaboratore del Vescovo e sotto la sua autorità¹³. Tuttavia, la cosa più importante è che «pastore proprio» significa che il parroco svolge la cura pastorale dei fedeli che formano la comunità parrocchiale in modo personale e diretto, evitando il pericolo di cadere in un rapporto burocratico e funzionalista con essi, e favorendo, inoltre, la collaborazione dei vari componenti la comunità¹⁴. Di qui la nota della stabilità del parroco sancita nel can. 522 e l'obbligo che risieda nella casa parrocchiale presso la chiesa stabilito dal can. 533 §1¹⁵.

Assumo il fatto che dopo il Vaticano II l'identità del prete è manifestamente entrata in crisi per varie ragioni che non affronto, in quanto non sono oggetto di questo mio contributo. C'è chi afferma che tali crisi di identità era iniziata già prima del Vaticano II e che è stato proprio grazie

¹³ Cf. F. COCCOPALMERIO, *La Parrocchia* (cf. nt. 8), 88-91; T. BLOT, *Le Curé, pasteur* (cf. nt. 12), 398-399.

¹⁴ Cf. G.P. MONTINI, «Il ministero del parroco» (cf. nt. 9), 145.

¹⁵ Per giusta causa lo stesso canone prevede che l'ordinario del luogo può permettere che abiti altrove, specialmente in una casa comune per sacerdoti, purché possa continuare a provvedere in modo adeguato agli obblighi parrocchiali.

alla dottrina espressa dal Vaticano II che l'identità intrinseca del sacerdote è stata salvaguardata¹⁶.

È evidente comunque che una crisi di identità comporta una non chiarezza circa le funzioni che debbono essere svolte e il modo in cui lo debbono.

3. Identità teologica del prete

Penso che per capire che cosa voglia significare che il parroco è pastore proprio della comunità di fedeli che gli è assegnata, e che cosa, proprio perché tale, sia chiamato a fare nella Chiesa e nella società di oggi, dobbiamo approfondire la sua identità dal punto di vista teologico.

Il Decreto *Presbyterorum ordinis* al n. 2 afferma:

il sacerdozio dei presbiteri, pur presupponendo i sacramenti dell'iniziazione cristiana, viene conferito da quel particolare sacramento per il quale i presbiteri, in virtù dell'unzione dello Spirito Santo, sono segnati da uno speciale carattere che li configura a Cristo sacerdote, in modo da poter agire nella persona di Cristo Capo (*«in persona Christi Capitis»*).

I presbiteri ricevono l'unzione dello Spirito Santo, quindi sono consacrati da Dio e quindi segnati da uno speciale carattere. Per questo sono configurati a Cristo sacerdote e così possono agire nella persona di Cristo Capo.

L'es. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis*¹⁷ lega esplicitamente la consacrazione e la missione nel n. 24:

Lo Spirito del Signore ha consacrato Cristo e lo ha mandato ad annunciare il Vangelo (cf. Lc 4,18). La missione non è un

¹⁶ Cf. W. ELJK (Arcivescovo di Utrecht), «Esperienze di “discontinuità”», *Sacrum ministerium* 16 (2010) 114-118.

¹⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis* (= *PDV*), sulla formazione dei sacerdoti, 25 marzo 1992, *AAS* 84 (1992) 657-804; *EV* 13/1154-1553.

elemento esteriore e giustapposto alla consacrazione, ma ne costituisce la destinazione intrinseca e vitale: *la consacrazione è per la missione*. Così, non solo la consacrazione, ma anche la missione sta sotto il segno dello Spirito, sotto il suo influsso santificatore¹⁸.

Il can. 1008, così come risulta cambiato dal M.p. *Omnium in mente*, del 26 ottobre 2009, di Benedetto XVI¹⁹, afferma che coloro che sono costituiti ministri sacri in quanto segnati dal carattere indelebile, «sono consacrati e deputati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio». Il can. 1009 §3, aggiunto dallo stesso *Motu proprio*, distingue da una parte l'episcopato e il presbiterato, che conferiscono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, quindi costituiscono pastori nella Chiesa, e il diaconato dall'altra, che abilita a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità.

In che senso intendere la consacrazione al ministero sacro.

Il prete con l'imposizione delle mani è innanzitutto consacrato da Dio al ministero. Si tratta di una consacrazione divina sacramentale, che tocca la persona nel suo essere, in quanto il dono dello Spirito comporta un mutamento ontologico e configura a Cristo ad un titolo sostanzialmente diverso da quello della consacrazione battesimale (*LG* 10b; *PDV* 15-18; 19-30). Riprenderemo più sotto questo punto.

Con la stessa imposizione delle mani è dato un dono dello Spirito (cf. 2Tim 1,6), un carisma, quello della paternità spirituale del popolo di Dio (1Cor 4,15). Dio consacra per svolgere le funzioni proprie del ministero — della mediazione della grazia, dell'annuncio autentico della parola di Dio e della guida pastorale del Popolo di Dio — come at-

¹⁸ Sottolineatura nel testo.

¹⁹ Cf. *AAS* 102 (2010) 8-10.

tuazione del carisma ricevuto. Sotto quest'aspetto, allora, si può parlare di una consacrazione funzionale, tuttavia, è da tener presente che le particolari funzioni proprie del prete sono svolte in virtù di quel mutamento ontologico avvenuto in maniera irreversibile con l'imposizione delle mani. È la peculiare configurazione ontologica a Cristo sacerdote, maestro e pastore, avutasi nell'ordinazione, che determina le sue funzioni di santificare, insegnare e governare²⁰.

Ogni tipo di consacrazione nella Chiesa non comporta semplicemente una deputazione esterna al culto e al servizio della divinità, com'è nelle altre religioni. È una consacrazione che Dio compie della persona; ad essa la persona deve rispondere liberamente in modo conforme all'atto di Dio. L'unico modo adeguato all'atto consacratorio di Dio è la dedicazione di se stessi, nel senso di offerta della propria vita nell'esercizio del ministero, in una conformazione a Cristo, che dà la sua vita sulla croce²¹. La croce è l'atto consacratorio per eccellenza, tuttavia è un atto consacratorio non per separazione, ma per comunione, comunione col Padre e con tutti gli uomini, nell'offerta da parte di Cristo della vita al Padre per la salvezza di tutti gli uomini. Cristo, consacrato dal Padre col battesimo nel Giordano, porta a compimento il suo ministero sulla croce. Dal fianco squarciato sulla croce Gesù genera la Chiesa nei segni del sangue e dell'acqua. È dalla croce che scaturisce il carisma della paternità spirituale, dono che il Risorto fa a coloro che sono chiamati a continuare il suo ministero lungo tutta la storia, fino alla fine dei tempi. Il carisma della paternità spirituale della comunità è un dono del Cristo risorto, ma che porta visibili i segni della croce. Per questo la vita del

²⁰ Cf. F. SANTORO, «Dall'essere alla funzione: per la missione», *Sacrum ministerium* 16 (2010) 90-94.

²¹ Cf. R. BURKE, «Dall'essere alla funzione: profili pastorali e giuridici», *Sacrum ministerium* 16 (2010) 96-97.

prete deve portare i segni della *kénosis* di Cristo servo, povero e umile, in modo che l'esercizio del ministero pastorale sia in lui un riflesso coerente di Gesù, Servo di Jahvé.

Il n. 24 dell'Es. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis* così si conclude:

Nella sua realtà oggettiva il ministero sacerdotale è «*amoris officium*», secondo la citata espressione di Sant'Agostino: proprio questa realtà oggettiva si pone come fondamento e appello per un *ethos* corrispondente, che non può essere se non quello di vivere l'amore, come rileva lo stesso Sant'Agostino: «*Sit amoris officium pascere dominicum gregem*». Tale *ethos*, e quindi la vita spirituale, altro non è che l'accoglienza nella coscienza e nella libertà, e pertanto nella mente, nel cuore, nelle decisioni e nelle azioni, della «verità» del ministero sacerdotale come «*amoris officium*».

Il carisma della paternità spirituale è un dono permanente, legato al carattere sacramentale, per cui la perpetuità della consacrazione soggettiva della propria persona da parte del prete si basa sulla perpetuità della consacrazione divina. Il dono della paternità spirituale della comunità si esprime nella carità pastorale, cioè essere e vivere per Dio e per gli altri, nel dono quotidiano di sé, assolvendo a tutti gli obblighi che il proprio stato di vita richiede. In questo consiste la santità soggettiva, come risposta alla santificazione oggettiva effetto della consacrazione sacramentale.

Una mentalità funzionalista può attirare l'attenzione sulle funzioni da svolgere e perdere di vista la dimensione ontologica, che è alla base di quella funzionale, e la dimensione spirituale, che la esprime. Certamente, in tutti gli atti ministeriali compiuti da un prete agisce sempre Cristo per il bene della Chiesa, anche se in modo diverso a seconda che si tratti di atti sacramentali o non. Tuttavia, sebbene sia vero che il prete sia uno strumento dell'azione salvifica di Cristo, la cooperazione tra lui e Cristo non può essere solo strumentale, in quanto egli è e rimane un uomo

con una propria libera volontà. Il prete dev'essere consapevole del valore e della dignità degli atti che compie, quindi essere degno delle funzioni che esercita nell'adempierle con dedizione e fedeltà, osservando gli obblighi che assume con l'ufficio che gli viene affidato. Il prete deve consacrarsi a Dio e alla comunità che gli è affidata, nell'esercizio stesso del suo ministero, fino al sacrificio della vita, come dice *Presbyterorum ordinis* 13a. Come affermano *Presbyterorum ordinis* 12b e il can. 276 §2, 1°, il servizio agli altri, nell'adempimento fedele e indefesso dei doveri che sgorgano dal suo ministero pastorale, è il contenuto della consacrazione personale e della santità del prete. Solo così il sacerdozio, sarà veramente ministero, cioè servizio. A Cristo la

autorità gli veniva, certamente e in primo luogo, dalla sua condizione divina, ma anche, agli occhi della gente, dal suo modo di agire sincero, santo, perfetto. Ugualmente il sacerdote deve unire all'autorità spirituale oggettiva, che possiede in forza della sacra ordinazione, l'autorità soggettiva proveniente dalla sua vita sincera e santificata²².

Il ministero pastorale di per se stesso esige un'assimilazione del cuore e della mente a Cristo (Fil 2,5-11; 1Cor 2,16; 11,1), che è l'autore principale degli atti ministeriali che il sacerdote compie. Quindi, se già in forza della consacrazione battesimale, il prete, come ogni altro fedele, è tenuto a vivere secondo lo spirito delle beatitudini, in forza della consacrazione ministeriale, deve tendere alla perfezione nell'osservanza dei consigli evangelici, proprio per il più fedele e degno esercizio del ministero, in cui attua la sua consacrazione personale, come risposta al dono

²² CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Let. circol. *Nata e sviluppatasi*, il presbitero maestro della parola, ministro dei sacramenti e guida della comunità, 19 marzo 1999, cap. I, n. 2, cf. cap. IV, n. 2, in *EV* 18/292-376.

d'amore ricevuto da Dio Padre (PO 15-17; cann. 273; 274 §2; 277; 282)²³.

Quanto diciamo del parroco vale, anche se non con la stessa pienezza, per il vicario parrocchiale (can. 545 §1) o comunque per ogni prete collaboratore del parroco ad altro titolo (can. 519).

4. La parrocchia una determinata comunità di fedeli

Il can. 515 §1 così definisce la parrocchia:

La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

I due elementi più importanti e costitutivi che incontriamo in questa definizione sono quelli personali: «una determinata comunità di fedeli» («*certa communitas christifidelium*») e il parroco come pastore proprio di essa.

Se la diocesi e le altre circoscrizioni assimilate ad essa nel Codice sono indicate come Chiese particolari (can. 368), questo livello di realizzazione della Chiesa lo possiamo chiamare «locale», sebbene una sola volta il Conci-

²³ Quanto fin qui detto vale per ogni presbitero, tuttavia il medesimo carisma della paternità spirituale e l'unico ministero sono vissuti in modalità diversa dal clero diocesano e dal clero religioso o appartenente a una società di vita apostolica. Infatti il carisma della paternità spirituale nel prete secolare è esercitato in modo continuo e stabile nei confronti di quella porzione di popolo di Dio ben determinata, che è quella diocesana, e, in modo più specifico, di una comunità di fedeli che è costituita o come la parrocchia o come quasi-parrocchia o alla quale il vescovo provvede in altro modo (cann. 515 §1; 519; 516); lo stesso carisma nel prete appartenente ad un istituto religioso o ad una società di vita apostolica, invece, è esercitato secondo le modalità del carisma proprio dell'istituto, che per il suo carattere di universalità in genere non lega in modo stabile ad una comunità specifica di fedeli o diocesana o parrocchiale.

lio chiami espressamente Chiesa locale quella parte di popolo di Dio che è guidata da un presbitero (*PO* 6d). Comunque, il Concilio, per indicare questo livello di Chiesa, usa varie espressioni, come congregazione locale di fedeli («*congregatio localis fidelium*»: *LG* 28b), congregazione di fedeli («*congregatio fidelium*»: *PO* 5c; *AG* 15b.d), comunità locale («*communitas localis*»: *LG* 28d; *AA* 30c), comunità cristiana («*communitas christiana*»: *PO* 6d).

Oltre i due elementi personali citati sopra, anche se non vengono menzionati, dobbiamo evidentemente considerare elementi costitutivi della parrocchia: il battesimo, dal quale è costituita in modo originario la comunità cristiana; l'annuncio del Vangelo, che suscita la fede e la alimenta; la celebrazione dei sacramenti e specialmente dell'Eucaristia, che è la fonte e il centro della vita della comunità (*LG* 26a). Sono elementi che troviamo direttamente o indirettamente menzionati nel can. 369, che dà la definizione di diocesi²⁴.

Allora possiamo dire che la comunità locale è la comunione dei fedeli presieduta da un presbitero, che rende presente in essa il vescovo, specialmente nella celebrazione eucaristica, che è il centro della vita dell'assemblea cristiana (*SC* 42a; *LG* 28b; *PO* 5c; 6d; *AA* 30c). In ogni comunità locale si rende presente la Chiesa estesa per tutta la terra, per cui anch'essa può essere chiamata col nome di Chiesa di Dio (*SC* 42a; *LG* 28d), in quanto in essa si ritrovano tutti gli elementi essenziali alla natura della Chiesa ed elementi di specificazione, quali l'organo proprio di governo e il territorio. La nozione di Chiesa locale si adatta specialmente alla parrocchia (*SC* 42; *CD* 30a; *AA* 30c; can.

²⁴ «La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica».

515 §1), ma non in modo esclusivo, in quanto si può applicare anche ad altre comunità locali (*LG* 28b.d; *PO* 5c; *AG* 15b.d; can. 516). L'elemento territoriale, come per la diocesi, non è un suo elemento necessario, in quanto si possono avere anche parrocchie personali per rito, lingua, nazionalità, o altre ragioni, come quelle degli ordinariati militari e degli ordinariati personali per gli ex anglicani (cann. 372 §2; 518)²⁵.

Il can. 515 §3 dice che «La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso». Questo è molto importante perché significa che la stessa comunità di fedeli, insieme al parroco, alla cui cura pastorale è affidata, è persona giuridica, cioè un soggetto giuridico che ha delle attribuzioni, doveri e diritti, quindi è un soggetto che agisce attivamente riguardo all'adempimento della missione della Chiesa. Ciò corrisponde alla definizione stessa di fedele che troviamo nel can. 204 §1.

Quanto detto è nuovo rispetto al Codice del 1917 (= CIC 1917) che semplicemente diceva che il territorio della diocesi dev'essere diviso in parti territoriali, a ciascuna delle quali dev'essere assegnata una chiesa con un popolo determinato, al quale dev'essere preposto un rettore, come suo pastore proprio, per la necessaria cura delle anime (can. 216 §1). Come si vede la visione è completamente diversa: la parrocchia è vista piuttosto come una divisione territoriale amministrativa della diocesi. L'elemento personale era totalmente posto in secondo piano e non veniva riconosciuta la personalità giuridica per il diritto stesso²⁶.

Allora la soggettività attiva della comunità parrocchiale fa sì che

sotto la presidenza del parroco (che è del tutto essenziale) è la parrocchia che annuncia la parola di Dio (cfr. can. 528,

²⁵ Cf. nt. 10.

²⁶ Cf. F. COCCOPALMERIO, *La Parrocchia* (cf. nt. 8), 70-71.

§1), celebra l'Eucaristia e gli altri atti di culto (cfr. can. 528, §2), compie le opere della carità, specialmente verso i bisognosi (cfr. can. 529, §1) governa se stessa (cfr. cann. 536; 537, dove, comunque, si conserva la distinzione tra gli altri fedeli consiglieri e il parroco deliberante)²⁷.

È da dire, però, che formulata la definizione di parrocchia, il Codice non trae le conseguenze che forse ci si sarebbe aspettati, in quanto nei canoni successivi di fatto tratta solo del parroco e della sua attività per i fedeli e dei vicari, ma non degli altri fedeli come protagonisti nella vita della parrocchia²⁸.

5. Rapporto tra il parroco e gli altri fedeli

Se la parrocchia è un soggetto comunitario che agisce, questo pone la questione circa il soggetto che decide.

Bisogna tener conto del fatto che tra i membri della comunità parrocchiale uno è gerarchicamente preposto a tutti gli altri; anzi una comunità di fedeli si definisce parrocchia, proprio perché vi è il parroco, che presiede tale comunità sotto l'autorità del Vescovo e quindi costituisce il tramite del legame di tutta la comunità parrocchiale con la Diocesi e il Vescovo e con la Chiesa universale, quindi col Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi. Il parroco non riceve l'ufficio dalla comunità dei fedeli e di conseguenza le funzioni che deve svolgere non gli sono affidate da essa, ma dal Vescovo che lo nomina e lo invia affidandogli la cura pastorale della comunità.

Per questo la parrocchia non è una persona giuridica collegiale, perché i fedeli nei vari affari, anche se offrono i propri consigli e suggerimenti al parroco, in senso stretto non determinano l'azione della parrocchia, spettando la de-

²⁷ Cf. F. COCCOPALMERIO, *La Parrocchia* (cf. nt. 8), 55.

²⁸ Cf. F. COCCOPALMERIO, *La Parrocchia* (cf. nt. 8), 55.

cisione sempre al parroco (cann. 115 §2; 528-529). Il parroco, così, rappresenta la comunità parrocchiale, in senso stretto in tutti i negozi giuridici (can. 532), ma in un senso più ampio e generale in tutte le azioni che compie come parroco. Possiamo dire, allora, che in un certo senso è tutta la parrocchia, come soggetto comunitario, che agisce attraverso il parroco²⁹.

Tuttavia questo rapporto tra il parroco e la comunità parrocchiale dev'essere ben inteso.

Quanto Giovanni Paolo II afferma nella sua Es. ap. post-sinodale *Pastores gregis* (= *PG*), del 16 ott. 2003³⁰, riguardo al rapporto di reciprocità che c'è tra il Vescovo e i fedeli della diocesi (nn. 10; 13; 15-17; 32; 44)³¹ lo possiamo applicare, almeno negli elementi ispiratori di fondo, al rapporto, ugualmente di reciprocità, che si deve stabilire tra il parroco e la comunità parrocchiale.

Le parole di S. Agostino: «Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano» (*PG* 10; 13)³², da cui parte la considerazione di Giovanni Paolo II, possono essere tradotte anche in «Per voi sono parroco, con voi sono cristiano». Infatti, il can. 207 §1 dice che «Per istituzione divina vi sono nella Chiesa *tra i fedeli* i ministri sacri» e il can. 1008 «Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione *alcuni tra i fedeli* [... sono costituiti ministri sacri]»³³, il che significa che il parroco è tratto di tra i fedeli e continua ad essere tra i fedeli. Questo lo pone in una duplice dimensione: da una

²⁹ Cf. F. COCCOPALMERIO, *La Parrocchia* (cf. nt. 8), 67; 71.

³⁰ Cf. *AAS* 96 (2004) 825-927; *EV* 22/665-963.

³¹ Cf. il mio articolo «Linee di governo della diocesi da parte del vescovo secondo l'Es. Ap. *Pastores gregis* e il nuovo Direttorio per il ministero dei vescovi *Apostolorum successores*», *Periodica* 93 (2004) 549-568; e quello di D.G. ASTIGUETA, «Il *munus docendi* del vescovo» *Periodica* 91 (2002) 661-671; 92 (2003) 51-64.

³² *PG* 10 nella nota n. 45 cita: *Sermo* 340,1, in *PL* 38, 1483 «*Vobis enim sum episcopus; vobiscum sum christianus*».

³³ Sottolineatura mia.

parte, quella di figlio e membro della Chiesa, dalla quale ha ricevuto il battesimo e il primo ammaestramento nella fede, per cui, con tutti gli altri fedeli condivide la dignità di figlio di Dio, da vivere nella comunione e in spirito di fraternità con essi; dall'altra parte, quella di essere, in quanto parroco, «di fronte ai fedeli», dei quali è maestro, santificatore e pastore, agendo in nome e in persona di Cristo. Il parroco, allora, similmente al Vescovo che rappresenta nella parrocchia, diventa «padre» proprio perché è innanzitutto pienamente «figlio» della Chiesa.

È qui implicato il rapporto tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale, che sono due modi di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo (LG 10b), nel quale sono presenti la dimensione dell'offerta della vita da parte di Gesù e quella della mediazione della grazia, che si ha nella stessa offerta dalla sua vita. In Cristo queste due dimensioni non solo sono congiunte in un unico atto, il sacrificio della croce, ma sono l'una conseguente all'altra: poiché Cristo offre la sua vita è mediatore della misericordia e della grazia del Padre. Nella Chiesa le due dimensioni sono distinte, ma interdipendenti e ordinate l'una all'altra (LG 28a; PDV 13; 21-23; PG 10)³⁴. Tutti i fedeli nel battesimo, muoiono in Cristo e ricevono la nuova vita del Risorto (Rom 6,1-11), quindi ricevono la grazia di poter offrire nella carità la loro vita al Padre e ai fratelli, e così adempiono la loro vocazione alla santità (LG 40). Tuttavia, per poter conseguire questo, ogni fedele ha bisogno della mediazione di grazia che viene visibilmente significata e attuata da parte di coloro che sono nel sacerdozio ministeriale e che quindi partecipano al sacerdozio di Cristo nella dimensione della mediazione. D'altra parte questi ultimi rimangono anche nel sacerdozio battesimale in virtù del

³⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. postsinodale *Vita consecrata* (= VC), sulla vita consacrata, 25 marzo 1996, nn. 16; 31 e 32, AAS 88 (1996) 377-486; EV 15/434-775.

quale sono chiamati a conseguire la perfezione della carità nell'offerta della loro vita, e quindi hanno bisogno della mediazione della grazia da parte di altri ministri. Così, parafrasando quanto afferma Giovanni Paolo II, possiamo dire che il fatto che i due sacerdoti,

quantunque differiscano essenzialmente tra di loro, siano ordinati l'uno all'altro, crea una reciprocità che struttura armonicamente la vita della Chiesa come luogo di attualizzazione storica della salvezza operata da Cristo. Tale reciprocità si ritrova proprio nella persona stessa del parroco (in origine «del Vescovo»), che è e rimane un battezzato, ma costituito nel sacerdozio (in origine «nel sommo sacerdozio»). Questa realtà più profonda del Vescovo è il fondamento del suo «essere tra» gli altri fedeli e del suo essere «di fronte» ad essi.

Anche un altro testo dello stesso numero lo possiamo applicare, parafrasandolo, al parroco:

Il ministero pastorale ricevuto nella consacrazione, che pone il parroco (in origine: Vescovo) «di fronte» agli altri fedeli, si esprime in un «essere per» gli altri fedeli che non lo sradica dal suo «essere con» loro. Ciò vale sia per la sua santificazione personale, da ricercare ed attuare nell'esercizio del suo ministero, sia per lo stile di attuazione del ministero stesso in tutte le funzioni in cui si esplica.

La reciprocità, che esiste tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale, e che si ritrova nello stesso ministero presbiterale (in origine: «episcopale»), si manifesta in una sorta di «circolarità» tra le due forme di sacerdozio: circolarità tra la testimonianza di fede di tutti i fedeli e la testimonianza di fede autentica del parroco (in origine: «Vescovo») nei suoi atti di insegnamento (in origine: «magisteriali»); circolarità tra la vita santa dei fedeli e i mezzi di santificazione che il parroco (in origine: «Vescovo») offre ad essi; circolarità, infine, tra la responsabilità personale del parroco (in origine: «Vescovo») riguardo al bene della parrocchia (in origine: «Chiesa») a lui affidata e la corresponsabilità di tutti i fedeli rispetto al bene della stessa.

Questo «essere con» tutti gli altri fedeli si esprime in vari aspetti della vita del parroco. Innanzitutto nel suo cammino spirituale, che, «vissuto insieme con il suo popolo», è allo stesso tempo personale e comunitario, in modo da sviluppare una «spiritualità di comunione» (PG 13). Sviluppo di questo è il fatto che anche il parroco, come il Vescovo, «prega *con* il suo popolo e prega *per* il suo popolo» (PG 17; cf. 32).

Riguardo all'esercizio del *munus docendi* è da tener presente che esso dev'essere esercitato dal parroco in stretta unità di sentimenti con i fedeli, in quanto i fedeli e il parroco si incontrano nella ricerca della fedeltà allo Spirito e stringono vincoli profondi di fede, che costituiscono la base del *sensus fidei* (LG 12a). Per questa ragione a fondamento dell'adempimento della missione di insegnare da parte del parroco è il suo stesso vivere della Chiesa e nella Chiesa, in quanto trova la sua identità e il suo posto all'interno della comunità dei fedeli (cf. PG 28).

Come per ogni presbitero, alla base sia del cammino spirituale del parroco sia dell'esercizio del suo *munus docendi* c'è la lettura e la meditazione della Parola di Dio (can. 276 §2, 2°), in quanto, per trasmettere la Parola, come ogni altro fedele, deve farsi ascoltatore della Parola (PO 4; 19a).

Il tema della circolarità si pone anche in relazione all'esercizio del *munus pascendi* del parroco e va approfondito in relazione alla dottrina della Chiesa come comunione organica, fondata nella dottrina conciliare, assunta sia dal Codice per la Chiesa latina che dal Codice per le Chiese Orientali³⁵, secondo la quale c'è un'uguaglianza fondamentale tra tutti i battezzati in virtù del battesimo, ma nello stesso tempo una differenziazione. Uguaglianza data dalla partecipazione di tutti al triplice *munus* di Cristo e, conseguentemente, dalla cooperazione all'edificazione del Corpo

³⁵ Nella nota 170 si rimanda a LG 32; cann. 204 §1; 208; 212 §§2, 3 CIC; cann. 7 §1; 11; 15 §§2, 3 CCEO.

di Cristo e all'attuazione della missione della Chiesa, ma la partecipazione si ha da parte di ognuno nel modo suo proprio, e la cooperazione secondo le differenti condizioni giuridiche, determinate dai diversi carismi che ognuno riceve, quindi dai vari ministeri, servizi e compiti, affidati a ciascuno. La parrocchia non si definisce solo in riferimento al triplice *munus* del parroco, ma anche al triplice *munus* profetico, sacerdotale e regale della comunità dei fedeli. Ciò è importante, in quanto corrisponde alla definizione di parrocchia del can. 515 §1, dove il primo elemento costitutivo è la *communitas christifidelium*, che, congregata dall'annuncio del Vangelo e nella celebrazione eucaristica, è affidata alla cura pastorale del parroco.

Allora, la differenziazione di tipo ontologico-funzionale, che pone il parroco «di fronte» agli altri fedeli lo costituisce in un *essere per* essi, perché ogni differenziazione tra i fedeli è ordinata al servizio degli altri, che non lo fa cessare di *essere con* essi. Questo fa sì che si stabilisca una specie di circolarità tra quanto il parroco è chiamato a decidere con responsabilità personale per il bene della comunità affidata alla sua cura e l'apporto che i fedeli gli possono offrire o attraverso gli organi consultivi, quali il consiglio pastorale o il consiglio per gli affari economici, o anche personalmente.

6. Comunione e partecipazione nella parrocchia

La realtà ontologica, il sacerdozio comune battesimale per tutti fedeli, e, oltre questo, il sacerdozio ministeriale per il parroco, deve esprimersi da una parte in uno stile di governo, che dev'essere personale e nello stesso tempo comunione da parte del parroco, e dall'altra in concrete strutture di «partecipazione» a livello di organizzazione della parrocchia. Proprio perché la parrocchia, come tutta la Chiesa particolare, è articolata nei diversi carismi, ministeri e servizi, distribuiti tra i membri che la compongono, è compito specifico del parroco realizzare l'unità nella di-

versità, favorendo la sinergia dei diversi operatori nella vita della parrocchia, anzi di tutti i fedeli. Questa sinergia non nega e non deve negare che l'ufficio di parroco comporta un diritto-dovere di governo, in cui talvolta è inclusa anche la componente giurisdizionale. Il parroco deve sapersi assumere la responsabilità della decisione finale, la quale sarà tanto meglio ricevuta quando sarà stata presa in uno stile di governo comunionale. Il Consiglio pastorale deve in modo particolare manifestare la comunione dei fedeli, attivi e responsabili, con il parroco, che è il pastore proprio di tutta la comunità parrocchiale³⁶.

Il parroco deve cercare quell'equilibrio che in un buon governo deve tenersi tra la valorizzazione della vocazione e dei compiti di ciascun fedele, quindi della responsabilità di tutti circa il bene della Chiesa in genere e della parrocchia in particolare, e la responsabilità delle decisioni che solo lui alla fine deve prendere. Di questo buon governo il parroco dovrà rispondere a Dio.

Ci si deve mettere nella prospettiva dell'azione dello Spirito, che garantisce l'autenticità della comunione organica, in quanto opera sia nel parroco sia nei fedeli.

Forse vale la pena soffermarci brevemente sul concetto di partecipazione, che è correlativo a quelli di comunione e corresponsabilità³⁷.

Dalla vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, con pari diritti e doveri, che in virtù del battesimo vige tra i fedeli, scaturisce una corresponsabilità generale e fondamentale di tutti riguardo all'edificazione del Corpo di Cristo e all'adempimento della missione della Chiesa (cann. 208; 204

³⁶ Cf. T. BLOT, *Le Curé, pasteur* (cf. nt. 12), 596.

³⁷ Per un'esposizione più completa, vedi il mio articolo «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)», *Periodica* 90 (2001) 185-223; anche in *L'Atto giuridico nel diritto canonico*, Studi giuridici 59, Città del Vaticano 2002, 293-315; *Introduzione al diritto ecclesiale. Lineamenti per una reologia del diritto*, Roma 2013², 176-198.

§1). Corresponsabilità, infatti, indica che più soggetti hanno tutti la stessa capacità o lo stesso potere, quindi gli stessi diritti e doveri, riguardo ad un oggetto.

Su questa corresponsabilità generale fondamentale s'inestano differenti responsabilità personali e varie forme di partecipazione, in base alla funzione che ciascuno ricopre nella Chiesa. Gli organi consultivi di rappresentanza, che concretamente si configurano come organi di partecipazione, esprimono nello stesso tempo l'uguaglianza o tra tutti i fedeli o dei fedeli di una certa categoria e la differenziazione stabilita dall'ufficio di superiore gerarchico, che comporta una responsabilità personale — con capacità, poteri, diritti e doveri propri — manifestando strumentalmente la presenza dell'unico Cristo Capo, che guida la Chiesa e la conserva nell'unità³⁸.

Partecipazione, da un punto di vista generale, esprime la relazione tra ciò che realizza per natura sua la totalità (partecipato) e ciò che realizza soltanto una parte di essa (partecipante). Per questo la partecipazione comporta responsabilità diverse tra i soggetti implicati nel rapporto: uno è investito di una piena responsabilità personale riguardo ad un oggetto, gli altri partecipano parzialmente a tale responsabilità o attraverso gli organi collegiali di partecipazione o con azione diretta.

Chi nella Chiesa detiene ogni potere è Cristo, che, costituito Capo della Chiesa, continua a governarla attraverso delle mediazioni umane, quindi attraverso i suoi ministri costituiti nella Chiesa. Sotto questo punto di vista nessuno nella Chiesa detiene la totalità del potere, ma solo vi partecipa; tuttavia nell'attuale economia storica della ministerialità della Chiesa

³⁸ La sinodalità della Chiesa, allora, va intesa come espressione operativa della comunione ecclesiale nella sua organicità. Il termine «sinodalità» viene dal greco «συνοδεύω», che significa «viaggiare insieme», da cui deriva «σύνδοδος», che significa «adunanza», nel senso di «unirsi».

— la quale amministra i doni di Dio, quindi anche quello del governo, secondo i diversi ministeri in essa istituiti — ci sono alcuni che, rappresentando Cristo, sono rivestiti di una totalità di responsabilità e di potere in relazione all'oggetto particolare del loro ministero. Ma tale totalità del potere, ciascuno nel proprio ambito, si pone in relazione agli altri membri della Chiesa, non certamente in relazione a Cristo.

Nella Chiesa particolare, il vescovo diocesano, rappresenta Cristo Capo e come suo vicario gli compete

tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale (*munus pastorale*), fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica (can. 381; *LG* 27a).

Questo fa sì che abbia una responsabilità personale specifica, per cui partecipa al potere di Cristo in una totalità relativa al ministero che deve svolgere, quindi rispetto alla porzione di popolo di Dio che è affidata alla sua cura pastorale. Evidentemente rispetto a Cristo si tratta sempre di una partecipazione parziale.

A livello di parrocchia, il parroco ha una partecipazione parziale al potere di Cristo ed entro il suo ambito ha una responsabilità personale totale, che esplica in tutta la sua attività di pastore proprio della comunità parrocchiale e nell'esercizio della potestà che gli è conferita col suo ufficio (cann. 515 §1; 519)³⁹. Il vicario parrocchiale è il cooperatore del parroco e partecipa della sua sollecitudine (cann. 545 §1; 548 §2). Organi collegiali consultivi di partecipazione alla responsabilità personale del parroco sono il consiglio pastorale, facoltativo (can. 536) e il consiglio per gli affari economici, obbligatorio (can. 537).

³⁹ Nel caso che la parrocchia sia affidata a più sacerdoti in solido (can. 517 §1), si ha un vera corresponsabilità nella cura pastorale e nell'esercizio della potestà esecutiva e delle facoltà proprie dell'ufficio di parroco.

Nella Chiesa il rapporto di partecipazione si configura in ogni organo di rappresentanza consultivo, collegiale o individuale, sia sottoposto al can. 127 sia no. Il parroco nel suo governo personale è assistito, a norma del diritto, da persone costituite in collegio o in gruppo, oppure individualmente considerate. Queste partecipano alla responsabilità personale del parroco coll'aiuto che sono chiamate a dargli innanzitutto fornendo informazioni ed esprimendo valutazioni sulla questione che da lui dev'essere decisa, quindi dando il parere. Ciò avviene sulla base di una corresponsabilità generale comune riguardo all'oggetto, diversamente fondata a seconda dei casi: oltre che nel sacerdozio comune anche nel sacerdozio ministeriale sia nel Consiglio pastorale che nel Consiglio per gli affari economici; solo nel sacerdozio ministeriale, come nel rapporto parroco-vicari parrocchiali. Tali organi consultivi integrano il processo di formazione della decisione, che sarà presa personalmente dal parroco. Questa dinamica è richiesta dalla natura stessa della Chiesa e non è una concessione dell'autorità gerarchica: il parroco condivide con tutti i fedeli indistintamente la comunione di fede, di sacramenti e di governo (can. 205), per cui tutti i fedeli, come sancisce il can. 212 §2, 3, sulla base di *LG* 27c e 37, consultati o no, hanno il diritto/dovere di manifestargli, nel rispetto della sua funzione propria, le loro necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri, nonché il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa⁴⁰. Il can. 545 §1 definisce i vicari parrocchiali come «cooperatori del parroco e partecipi della sua sollecitudine, uniti a lui da una stessa volontà e zelo».

⁴⁰ Il canone trova una concretizzazione nel can. 228 §2 che afferma: «I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto». Cf. T. VANZETTO, «Fedeli e pastori in dialogo», in M. RIVELLA, ed., *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000, 33-35.

Il parroco, allora, deve tener conto della raccomandazione contenuta nel can. 127 §2, 2°, secondo cui, specialmente nel caso di parere concorde di coloro che debbono darglielo, senza una ragione prevalente, da lui giudicata in coscienza davanti a Dio, non si deve discostare da esso. Lo Spirito non agisce solo nel parroco che deve prendere la decisione, ma in tutti coloro che la Chiesa stessa gli mette accanto perché lo aiutino a prendere la decisione migliore per il bene della comunità parrocchiale, per conseguire il quale gli è data la potestà. Per questo, il fine, come in ogni azione sinodale ecclesiale, non è quello di conseguire la maggioranza dei pareri o eventualmente dei voti, in modo che una fazione imponga la sua volontà sull'altra, ma ricercare la verità e il bene della Chiesa, quindi arrivare ad un convergere, per azione dello Spirito, verso un'unità di pareri e di intenti, che si esprime nella tendenza all'unanimità. Allora, se ci si pone nella prospettiva dell'azione dello Spirito e nella ricerca di tale convergenza, di per sé, non è importante che un organo di partecipazione abbia il voto deliberativo o solo consultivo, o sia chiamato a dare il consenso o ad esprimere il proprio parere, in quanto l'uno e l'altro esprimono comunque la partecipazione di tale organo al governo del superiore e manifestano, anche se in modo canonicamente differenziato, tale convergenza⁴¹.

In relazione a tutto questo assume spessore quanto dispone il can. 127 §3, che cioè coloro che danno il parere debbono esprimere sinceramente la propria posizione. A tale dovere corrisponde il diritto delle persone consultate di essere il più possibile informate dal parroco riguardo alle questioni su cui si debbono esprimere. Su tutto ciò che viene trattato, tali persone sono tenute al segreto (can. 127 §3); tuttavia ci possono essere cose riguardanti le persone

⁴¹ Cf. E. CORECCO, «Struttura sinodale o democrazia della Chiesa particolare?», in *Miscelánea en honor de Juan Becerril y Antón-Miralles*, Madrid 1974, 279-299.

che il parroco non può e non deve comunicare⁴². Per questo la decisione personale deve rimanere sempre a lui⁴³.

Comunque, mi sembra che ci si debba rammaricare del fatto che il Codice non stabilisca l'obbligatorietà del Consiglio pastorale parrocchiale (can. 536 §1). Il giudizio circa l'opportunità della costituzione di esso nelle parrocchie è lasciato al Vescovo, sentito il Consiglio presbiterale. Infatti questa posizione del Codice sembra contrastare con la definizione di parrocchia come «*communitas christifidelium*»

⁴² Il segreto a cui le persone sono obbligate dal can. 127 §3 tutela sia la libertà di espressione di tutti (cf. can. 465), sia il diritto alla buona fama e all'intimità delle persone in qualsiasi modo implicate nella discussione (can. 220). Tale obbligo riguarda, infatti, sia le informazioni ricevute, sia ciò che è stato trattato nella discussione del gruppo che si è riunito, specialmente se si tratta di questioni che coinvolgono delle persone.

⁴³ Il fatto che la richiesta del parere si basi sulla natura della Chiesa come comunione e quindi sulla necessità della partecipazione di singole persone o di organi consultivi, alla formazione della decisione del parroco, ci fa capire perché in base al can. 127 §2 l'atto sia invalido se il parroco non chiede il parere delle persone indicate, quando questo fosse previsto dal diritto. Infatti, la funzione degli organi consultivi comprende un importante aspetto propulsivo dell'azione dell'autorità, ma anche in una certa misura di controllo di essa, per evitare eventuali abusi. Data la natura facoltativa del Consiglio pastorale (can. 536 §1), il parroco è tenuto a chiedere il suo parere solo quando chiaramente ciò è richiesto dalla legge in modo precettivo. Tale legge può essere data o dal Vescovo nell'atto stesso costitutivo dei consigli pastorali parrocchiali nella sua diocesi o con una disposizione specifica; essa può essere data anche da un Concilio particolare. Anche se il Consiglio per gli affari economici è obbligatorio, tuttavia è il Vescovo che deve determinare chiaramente se ci sono degli atti per compiere i quali il parroco deve consultarlo. È chiaro che l'atto posto dal parroco contro quanto dispone il can. 127 §2 è invalido non perché gli manchi la *habilitas*, che gli viene dalla legittima titolarità dell'ufficio, ma perché manca una condizione posta dal diritto, quando essa è posta. Tale condizione, pur essendo di per sé estrinseca rispetto alla volontà del parroco, causa efficiente dell'atto, tuttavia si presenta come requisito essenziale del processo di formazione della sua decisione e conseguentemente della sua volontà in ordine all'atto e ai suoi effetti.

data nel can. 515 §1 e con l'ampia visione ecclesiologica data dal Vaticano II che vede la Chiesa come comunione, dove la differenziazione tra i fedeli per i diversi carismi, ministeri, servizi e funzioni, quindi dello stesso esercizio della potestà, è correlativa all'uguaglianza fondamentale data dal battesimo, che rende tutti partecipi e responsabili circa l'adempimento della missione che Cristo ha affidato alla Chiesa, anche se ciascuno, appunto, secondo la sua condizione (LG 9-16; 31; 32; cann. 204 §1; 208). Sembra contrastare anche con il can. 519 che nella descrizione della cura pastorale che è affidata al parroco come pastore proprio della comunità parrocchiale, dice che i *munera* di insegnare, santificare e governare li compie «anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei laici». Inoltre, il Consiglio pastorale è il luogo più adatto in cui i fedeli delle diverse categorie presenti nella parrocchia possano esercitare il proprio diritto, sancito dal can. 212 §§2 e 3, di manifestare le proprie necessità, i propri desideri e il loro punto di vista circa il bene della Chiesa. Il can. 519, quindi, pur insistendo che il parroco esercita la cura pastorale sotto l'autorità del Vescovo, stabilendo così una linea di relazione verticale tra il Vescovo e tutta la comunità parrocchiale, tuttavia pone anche nella linea orizzontale della collaborazione degli altri presbiteri, dei diaconi e dei laici. È da lamentare il fatto che non vengono nominati i religiosi e le religiose, le quali specialmente sono preziose per la vita della parrocchia.

Comunque, sia che il Consiglio pastorale parrocchiale sia previsto come obbligatorio, sia no, è evidente che ci dev'essere una disponibilità del parroco al dialogo con i suoi collaboratori e i fedeli, infatti, anche se il vescovo non avesse deciso la costituzione dei consigli pastorali parrocchiali, ciò non impedisce che il singolo parroco favorisca riunioni ben preparate che abbiano un obiettivo concreto e siano positive.

Tuttavia, proprio per i fondamenti ecclesiologici della partecipazione dei vicari parrocchiali e di tutti gli altri fe-

deli alla conduzione della parrocchia, essa non s'ispira a criteri di democrazia parlamentare, ma al criterio dell'organicità della comunione ecclesiale, per cui, fatto tesoro dell'aiuto che riceve dagli altri presbiteri, suoi primi collaboratori, e dagli altri fedeli, il parroco deve prendere le decisioni e assumersene la responsabilità personale.

7. L'esercizio dei tre munera da parte del parroco

Come conseguenza, il parroco, cosciente delle sfide che lo provocano specialmente nell'annuncio del Vangelo, e consapevole di essere ministro della verità, le deve affrontare con coraggio, forza e fiducia. Da questo scaturisce innanzitutto la sua responsabilità stabilita nel can. 528 §1 riguardo all'esercizio del suo *munus* di insegnare. Il canone, però, coerentemente con il can. 519, non stabilisce che le attività che enumera siano svolte tutte personalmente e direttamente dal parroco, in quanto, proprio per la formulazione che assume mette nella prospettiva della più ampia collaborazione da parte degli altri presbiteri presenti nella parrocchia, dei diaconi, dei religiosi e delle religiose e dei laici⁴⁴. Infatti dice che il parroco:

- *è tenuto a fare in modo che* la parola di Dio, intesa in modo ampio nel senso di tutte le verità che formano il deposito dottrinale della Chiesa⁴⁵, sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia;
- *perciò curi che* i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'omelia da tenere nelle domeniche e nelle feste di precetto e con l'istruzione catechistica da impartire;

⁴⁴ CD 30e sulla stessa materia ha invece una formulazione precettiva stabilendo un agire personale diretto del parroco. Così anche il can. 757. Invece il can. 851, 2° in relazione alla pastorale familiare è più nella linea collaborativa dei cann. 528 §1 e 519. Cf. G.P. MONTINI, «Il ministero del parroco» (cf. nt. 9), 129-130.

⁴⁵ Cf. M. RIVELLA, «Il parroco come evangelizzatore: l'esercizio del "*munus docendi*" (can. 528 §1)», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) 24.

- *favorisca* inoltre le attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia sociale;
- *abbia cura speciale* della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani;
- *si impegni in ogni modo*, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga pure a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede, richiamando la missionarietà della parrocchia⁴⁶.

Il canone indica che non è solo il parroco attivo in questo campo, ma lo sono tutti i fedeli di ogni categoria, con le specificazioni che si possono trovare nel libro III del Codice (cann. 757; 767 §4; 770; 771; 776; 777; 851 §2; 890; 914).

Lo stesso vale per quello che riguarda l'esercizio del *munus* di santificare. Il can. 528 §2 si esprime in una forma simile al §1, in quanto dice che il parroco:

- *faccia in modo che* la santissima Eucaristia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli (è da notare che il canone non parla di celebrazione dell'Eucaristia, ma dell'Eucaristia in generale come centro dell'assemblea parrocchiale, quindi include anche l'adorazione eucaristica, le processioni, ecc., da tenersi in onore specialmente là dove, per mancanza del sacerdote, non può essere celebrata⁴⁷);
- *si adoperi perché* i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti
- *e in special modo perché* si accostino frequentemente al sacramento della santissima Eucaristia e della penitenza;
- *si impegni* inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla preghiera, da praticare anche nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla sacra liturgia.

L'Istr. *La presente istruzione* al n. 20, chiaramente afferma:

Com'è logico, il parroco non è obbligato a realizzare personalmente tutte queste mansioni, bensì a procurare che si rea-

⁴⁶ Cf. M. RIVELLA, «Il parroco come evangelizzatore» (cf. nt. 45), 27.

⁴⁷ Cf. G. TREVISAN, «Il *munus sanctificandi* del parroco (can. 528 § 2)», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) 31.

lizzino in maniera opportuna, conformemente alla retta dottrina e alla disciplina ecclesiale, nel seno della parrocchia, a seconda delle circostanze e sempre sotto la propria responsabilità. Alcune di queste funzioni, per esempio, l'omelia durante la celebrazione eucaristica, dovranno essere realizzate sempre ed esclusivamente da un ministro ordinato.

Solo riguardo alla liturgia il canone specifica molto opportunamente che il parroco deve esserne il moderatore nella sua parrocchia, sotto l'autorità del Vescovo diocesano e sulla quale è tenuto a vigilare perché non si insinuino abusi (cf. can. 846 §1).

Un aspetto particolare che coinvolge tutti e tre i *munera* del parroco, si pone riguardo alle situazioni in cui il parroco, prima di porsi la domanda su chi deve ammettere ai sacramenti, si deve porre quella sul cosa deve fare perché la persona cresca nella fede e possa rendersi disposta a riceverli⁴⁸.

Il can. 530 stabilisce anche le funzioni che in questo ambito della santificazione sono affidate al parroco:

- amministrare il battesimo;
- amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte, a norma del can. 883, 3°;
- amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi, fermo restando il disposto del can. 1003 §§2 e 3, e impartire la benedizione apostolica;
- assistere al matrimonio e benedire le nozze;
- celebrare i funerali;
- benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa;
- celebrare l'Eucaristia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.

È da notare comunque che non si parla di riserve al parroco, come nel can. 462 CIC 1917, ma di affidamento di

⁴⁸ Cf. G. TREVISAN, «Il *munus sanctificandi*» (cf. nt. 47), 35.

tali funzioni, quindi, in particolari circostanze, il parroco le può commissionare anche al vicario parrocchiale o ad altro sacerdote⁴⁹. Questo, tuttavia, non affievolisce il dovere del parroco di compiere le celebrazioni elencate, perché esprimono il ministero come cura pastorale dei fedeli che gli sono affidati⁵⁰.

Riguardo al *munus* di governare il can. 529 affida al parroco in modo specifico alcune funzioni, per adempiere diligentemente il suo ufficio di pastore, dicendo:

- *cerchi di conoscere* i fedeli affidati alle sue cure;
- perciò *visiti* le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli nel Signore e, se hanno mancato in qualche cosa, correggendoli con prudenza;
- *assista* con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l'anima a Dio;
- con speciale diligenza *sia vicino* ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano particolari difficoltà;
- *si impegni* anche *perché* gli sposi e i genitori siano sostenuti nell'adempimento dei loro doveri e favorisca l'incremento della vita cristiana nella famiglia;
- *riconosca e promuova* il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose;

⁴⁹ Cf. *Communicationes* 14 (1982) 225. Secondo il can. 262, dato che il seminario è esente dalla giurisdizione del parroco, per coloro che si trovano in esso, il rettore o un suo delegato svolgono la funzione di parroco, ad eccezione della materia matrimoniale; secondo il can. 558, invece, i rettori delle chiese possono svolgere tali funzioni col consenso del parroco oppure, se è il caso, con la sua delega.

⁵⁰ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istr. *La presente istruzione* (cf. nt. 7), n. 22; G.P. MONTINI, «Il ministero del parroco» (cf. nt. 9), 131-133 (per l'evoluzione dell'elaborazione del canone, cf. nota 25).

– *collabori* con il proprio Vescovo e con il presbiterio della diocesi,

– *impegnandosi* anche *perché* i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione⁵¹.

È da notare anche qui la diversa formulazione riguardo alle varie funzioni. Solo la quinta e l'ottava sono formulate in modo tale che si possa ammettere che altri svolgano quanto stabilito e il parroco vigili che lo facciano, se non può farlo personalmente, mentre tutte le altre sono formulate in modo tale che, espressione specifica della carità pastorale, sembrano costituire proprio il contenuto caratteristico del suo ufficio pastorale⁵², come espressione specifica della carità pastorale (*officium amoris*: PG 24)⁵³ e che il parroco le deve compiere, a meno che non sia impedito, in modo che, adempiendo specialmente le prime quattro, eviti di cadere nel pericolo di un rapporto burocratico e puramente funzionale con i fedeli⁵⁴.

Finalmente riguardo al vicario parrocchiale, il can. 545 §1 è così formulato:

Ogni volta che risulta necessario o opportuno ai fini della adeguata cura pastorale della parrocchia, al parroco possono essere affiancati uno o più vicari parrocchiali, i quali si dedicano al ministero pastorale come cooperatori del parroco e partecipino della sua sollecitudine, mediante attività e iniziative programmate con il parroco e sotto la sua autorità.

⁵¹ È da notare la similitudine di questo canone col can. 383 §1 riguardante il *munus* di governo del vescovo.

⁵² T. BLOT, *Le Curé, pasteur* (cf. nt. 12), 564-565.

⁵³ T. BLOT, *Le Curé, pasteur* (cf. nt. 12), 564-565.

⁵⁴ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istr. *La presente istruzione* (cf. nt. 7), 22; Dir. *Dives Ecclesiae*, sulla vita e il ministero del presbitero, 31 gennaio 1994, n. 44, in *EV* 14/755-916; G.P. MONTINI, «Il ministero del parroco» (cf. nt. 9), 133-137.

Il canone mette in rilievo sia, innanzitutto, il rapporto di cooperazione col parroco e di partecipazione alla sua sollecitudine, quindi la programmazione delle attività e delle iniziative col parroco, sia il rapporto gerarchico, perché il vicario sottostà al parroco che è suo superiore gerarchico. Tuttavia, secondo il can. 548 §2, l'aiuto che per il suo stesso ufficio il vicario deve dare al parroco riguarda «tutto il ministero parrocchiale», fatta eccezione — dice espressamente il canone — l'applicazione della Messa per il popolo⁵⁵. Il che significa che l'ufficio del vicario parrocchiale si definisce in relazione all'ufficio del parroco, perché di per sé, nell'aiuto che gli presta, può fare tutto quello che fa il parroco, anche se poi concretamente il suo compito pastorale nella parrocchia è definito dal Codice, dagli statuti diocesani, dalla lettera di nomina del Vescovo⁵⁶ e dalle disposizioni dello stesso parroco⁵⁷.

Quindi certamente il vicario parrocchiale è pastore nella parrocchia, ma non può essere detto pastore proprio di essa, perché tale titolo spetta solo al parroco.

8. Conclusione

Abbiamo cercato di delineare in che senso sia da intendere la consacrazione al ministero sacro e come essa, in quanto partecipazione alla consacrazione di Cristo, renda il consacrato capace di compiere determinate funzioni a servizio di Dio e del suo popolo. Ciò che abbiamo cercato di

⁵⁵ Evidentemente non può adottare le decisioni che spettano al parroco come pastore proprio della parrocchia, cioè quelle che riguardano il suo governo, a meno che non si tratti di decisioni di supplenza, secondo quanto prevede il diritto.

⁵⁶ È in questa lettera che il Vescovo determina se il vicario presterà il suo aiuto nell'adempire tutto il ministero pastorale e se per tutta la parrocchia o per una parte determinata di essa o per un certo gruppo di fedeli, oppure nell'assolvere uno specifico ministero contemporaneamente in più parrocchie (can. 545 §2).

⁵⁷ Cf. F. COCCOPALMERIO, *La Parrocchia* (cf. nt. 8), 275-276.

sottolineare è che si tratta di una consacrazione funzionale, ma che si basa su una consacrazione divina, che tocca l'essere della persona, di tipo ontologico. Essa richiama ad una conformazione della persona a Cristo, per cui la sua vita non può che essere un'assimilazione sempre più profonda alla sua vita e al suo ministero.

È questo ciò che fa del prete un pastore della Chiesa e nella Chiesa, un uomo che riceve la missione di avere la cura delle persone che Dio e la Chiesa gli affidano per condurle, attraverso l'insegnamento della parola di Dio e la santificazione, all'esperienza dell'amore misericordioso di Dio, manifestato in Cristo, e della Chiesa, che continua la missione di Cristo attraverso il tempo e lo spazio.

Questa cura la riceve in modo particolare il parroco, che, appunto, è costituito pastore proprio della comunità parrocchiale, nella quale rende presente non solo il Vescovo diocesano, ma lo stesso Cristo Capo, il Pastore vero e supremo della comunità. Tuttavia, il parroco esercita le facoltà di cui gode in modo personale, non individuale, per cui pur nel porsi di fronte alla comunità nel servizio che le rende, rimane all'interno della comunità, perché da essa è tratto, e non può che svolgere le sue funzioni con l'aiuto e il sostegno dei fedeli di ogni condizione.

È essenziale al ministero pastorale del parroco la conoscenza e la vicinanza ai fedeli, per cui forme di cura della parrocchia che si rendono necessarie per particolari circostanze non debbono far perdere di vista questo aspetto.

Se il maggior bene di una parrocchia o di più parrocchie richiede che il Vescovo, in base al can. 517 §1, le affidi a più sacerdoti come parroci *in solidum*, la vita pastorale di esse dev'essere organizzata effettivamente in modo che tali parroci siano percepiti dai fedeli come pastori propri che esercitano una vera cura pastorale nel rendersi a loro vicini.

La questione emerge in modo più evidente nel caso in cui, in base al can. 517 §2 il Vescovo, per mancanza di preti, quindi nell'impossibilità di nominare un parroco, af-

fida una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia a un diacono o ad un'altra persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone. Il sacerdote che il Vescovo in questo caso deve costituire con la potestà e le facoltà di parroco è moderatore della cura pastorale, ma non è parroco. Egli eserciterà la potestà e le facoltà di parroco nei limiti del possibile, a seconda della frequenza con cui si potrà rendere presente nella parrocchia, in quanto in genere o è già parroco di un'altra parrocchia o di più altre parrocchie oppure è moderatore di più parrocchie che si trovano nella situazione di cui al can. 517 §2. Se lo potrà fare molto raramente, un certo numero più o meno maggiore delle facoltà giuridiche potranno dal Vescovo essere delegate anche al diacono o ai laici o ai religiosi che hanno ricevuto la partecipazione alla cura pastorale della parrocchia. Una tale situazione può far perdere il senso del parroco come vero pastore proprio della comunità parrocchiale, che conosce i fedeli e rivolge a loro tutta la cura pastorale di cui necessitano. Per questo tale situazione dev'essere vissuta come provvisoria sia dal Vescovo che dai fedeli.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.